

Penale Sent. Sez. 1 Num. 42363 Anno 2019

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: LIUNI TERESA

Data Udiienza: 25/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STABILE ANTONINO nato ad ALCAMO il 30/03/1980

avverso l'ordinanza del 22/02/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Tomaso EPIDENDIO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/2/2019 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trapani ha revocato – su richiesta del Procuratore della Repubblica in sede – la sospensione condizionale della pena che era stata concessa per la seconda volta ad Antonino Stabile con la sentenza del Tribunale di Trapani in data 5/4/2016.

Il giudice dell'esecuzione osservava che la revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. dovesse essere pronunciata ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. in quanto lo Stabile aveva riportato un'altra condanna nel termine di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani del 10/12/2013 – irrevocabile il 22/7/2014 – con cui era stato condannato ad altra pena condizionalmente sospesa per un delitto anteriormente commesso, il 28/1/2013.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Antonio Sottosanti, lamentando – ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 163 e 168, cod. pen. e all'art. 674 cod. proc. pen.

2.1. Il ricorrente denuncia che il giudice dell'esecuzione – pur pronunciandosi su una richiesta del Procuratore della Repubblica formulata ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., sul presupposto che l'ulteriore condanna per il delitto anteriormente commesso, cumulata con la precedente, avesse superato il limite di pena stabilito dall'art. 163 cod. pen. – non ha proceduto in tal senso, trascurando di rilevare che non sussistevano i presupposti di alcuna causa ostativa comportante revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen.

Invero, la disposta revoca non rientrava in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 168, comma 1, cod. pen., concernendo la seconda condanna un reato commesso dopo il primo ed accertato con sentenza successiva, il cui cumulo materiale, tuttavia, non superava i limiti dell'art. 163 cod. pen. (comportando una condanna complessiva pari ad anni 1 mesi 11 e giorni 8 di pena detentiva, tenuto conto del ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive secondo i criteri dettati dall'art. 135 cod. pen.).

2.2. Inoltre, il ricorrente segnala che il giudice dell'esecuzione ha dato corso ad una revoca facoltativa, ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. pen., senza specificare l'indole e la gravità del primo reato, nonchè le ragioni per le quali non ha ritenuto di confermare il doppio beneficio già ottenuto dallo Stabile in sede di cognizione.

Afferma il ricorrente che l'art. 674, comma 1, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice dell'esecuzione la potestà di revoca della sospensione condizionale della pena, è applicabile nei soli casi di revoca obbligatoria previsti dall'art. 168,



comma 1, cod. pen., in quanto essi richiedono un'attività meramente ricognitiva e non implicano una valutazione discrezionale. Viceversa, le ipotesi di revoca facoltativa previste dall'art. 168, comma 2, cod. pen. sono precluse al giudice dell'esecuzione, all'uopo richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7551 dell'8/4/1998, Cerroni, Rv. 210798.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente rilevato che Antonino Stabile ha riportato le seguenti sentenze di condanna, entrambe corredate del beneficio della sospensione condizionale della pena:

- 1) sentenza del Tribunale di Palermo in data 10/12/2013, irrevocabile il 22/7/2014, per i reati di cui agli artt. 186 e 187 D. Lvo n. 185 del 1992, commessi il 27/7/2011;
- 2) sentenza del Tribunale di Trapani in data 5/4/2016, irrevocabile il 16/10/2016, per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., commesso il 28/1/2013.

Con la prima condanna, lo Stabile riportava la pena di mesi 7 di arresto ed € 200 di ammenda; con la seconda condanna riportava la pena di un anno e 4 mesi di reclusione. Le due condanne cumulate danno quindi luogo alla pena complessiva di un anno 11 mesi e un giorno (convertito dalla multa di € 200).

Pertanto le due condanne cumulate non hanno superato il limite biennale complessivo di pena detentiva, e, dunque, non ricorre l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., richiamata sia dal Pm che dal GE.

Ricorre invece un'ipotesi di revoca facoltativa, ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. pen.

2. Va ora verificato se era nella competenza del giudice dell'esecuzione disporre tale tipo di revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen., diversa da quella richiesta dal Pubblico ministero, organo competente all'iniziativa esecutiva.

La giurisprudenza di legittimità qui condivisa afferma che il potere di revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 comma secondo cod. pen. è riservato al giudice della cognizione e non anche a quello della esecuzione (Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912; n. 19936 del 08/10/2013 - dep. 2014, Medina Taype, Rv. 262329), comportando un apprezzamento discrezionale tipico del giudice di cognizione, ma estraneo al giudice dell'esecuzione, cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della propria competenza funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto.

L'ordinanza in esame deve dunque essere annullata senza rinvio.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il giorno 25 settembre 2019.